AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3901 DEL 27/10/2026

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 4770, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC MALATTIE INFETTIVE. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/20102.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Dipendente matricola n. 4770, ascritto al profilo professionale di Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico di Direttore di Struttura Complessa denominata "UOC Malattie Infettive. Presa d'atto della opzione esercitata ai sensi dell'art. 15 - nonies - del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/20102.

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 466 del 30/03/2026, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che l'art. 22 della Legge 183 del 04.11.2010, riformulando il comma 1 dell'art. 15-nonies del Decreto Legislativo 502/92, ha previsto che "il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

VISTA la Nota Operativa n. 56 emanata dalla Direzione Centrale Previdenza dell'ex Istituto nazionale previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche in data 22/12/2010 in relazione alla disposizione di cui sopra, che si sofferma in particolare sulla locuzione "servizio effettivo", ritenendo siano da ricomprendersi in esso tutte le attività lavorative effettivamente rese ed opportunamente riconosciute e/o ricongiunte ad eccezione dei periodi valorizzati attraverso riscatto e correlati a titoli di studio ma non, appunto, ad attività effettivamente rese;

VISTO che con la riforma previdenziale introdotta con la Legge 214 del 22/12/2011, sono stati innalzati i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio ed è stata contestualmente confermata la vigenza dell'istituto del mantenimento in servizio oltre tale limite;

CONSIDERATO, inoltre, che il D.L. 90/14 convertito con Legge 114/14 all'art. 1 non ha disposto l'abrogazione del suddetto art. 15 nonies del Decreto legislativo 502/92 così come modificato dall'art. 22 della legge 183/10;

ATTESO che la legge di bilancio del 30.12.2024, n° 207, all'art. 1, comma 162, ha apportato modifiche all'art. 24, comma 4, del decreto legge 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, disponendo che, a decorrere dallo 01.01.2025, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite ordinamentale per la prosecuzione del servizio, in precedenza fissato al compimento del 65° anno di età, si intende elevato al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dello stesso articolo, pari, attualmente, a 67 anni, quale conseguenza del congelamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sino al 31/12/2026;

VISTA la nota acquisita al protocollo aziendale in data 19/10/2026, con n. 0100168/26, con la quale il dipendente matricola n. 4770, nato a [omissis] il [omissis], ascritto al profilo professionale di Dirigente Medico a tempo indeterminato, con incarico di Direttore di Struttura Complessa denominata "UOC Malattie Infettive", ha comunicato l'opzione per la prosecuzione del servizio attivo oltre la data di raggiungimento del limite di età, ai sensi dell'art. 15 – nonies - del Decreto legislativo 502/92, così come modificato dall'art. 22 della Legge 183/2010;

RILEVATO il seguente servizio effettivo, prestato dall'interessato, alla data dell'opzione:

Ente	Periodo di servizio/Provvedimento	Anni	Mesi	Giorni
USSL N. 11 PESCARA	dal 06/09/1993 al 31/12/1994	01	03	25
AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA	dal 01/01/1995 al 19/10/2026	31	09	19
TOTALE		**33**	**01**	**14**

VERIFICATO, dunque, che, ai fini dell'applicazione della normativa prevista dall' art. 15 - nonies - del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, come riformulato dall'art. 22 – comma 1 – della legge 183/2010, il dipendente compirà il 70° anno di età anagrafica prima della maturazione del 40° anno di servizio effettivo;

Il Direttore
Dott. Giuseppe BARILE

- ✓ Visto il D. Lgs. n. 502/1992;
- ✓ Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- ✓ Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paola Troiano, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990:

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dell'opzione di prosecuzione del servizio attivo presso questa Azienda oltre la data stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, esercitata dal dipendente matricola n. 4770, ascritto al profilo professionale di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di Direttore di Struttura Complessa denominata "UOC Malattie Infettive", ai sensi dell'art. 15 - nonies - del Decreto Legislativo 502/92, come riformulato dall'art. 22, comma 1, della legge n. 183/2010;

2. DI STABILIRE che la permanenza in servizio del dipendente si protrarrà fino al raggiungimento del 70° anno di età anagrafica, precisamente s ino al [omissis], salvo eventuali successive modifiche normative;

3. DI APPROVARE l'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge 69/2009, ad eccezione degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Paola Troiano	Giuseppe Barile firmato digitalmente

Voce di conto: Anno :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
